

N. 44761 di Repertorio

N. 20892 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"Cube Labs S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA
12/06/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di giugno.

Nel mio studio secondario sito in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30.

Io sottoscritto Dott. Pierluigi Scalamogna, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, con residenza in Abbiategrasso, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società

"Cube Labs S.p.A.",

con sede in Roma, Via Giulio Caccini n. 1, dotata di un capitale sociale di euro 595.083,33 (cinquecentonovantacinquemilaottantatré virgola trentatré) interamente versato, suddiviso in n. 17.852.500 azioni ordinarie prive di valore nominale, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e numero di iscrizione 12496551008, iscritta al R.E.A. al n. RM-1378618, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità **PMI Innovativa** (di seguito la **"Società"** o **"Cube Labs"**), tenutasi interamente sul web con modalità telematiche in data 12 (dodici) giugno 2024 (duemilaventiquattro) alla mia costante presenza, su richiesta della Società medesima e, per essa, del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor **SURACE Filippo**, nato a Bari il 14 ottobre 1969, cittadino italiano, domiciliato a Roma, Via Giulio Caccini n. 1, codice fiscale SRC FPP 69R14 A662V, imprenditore (da me notaio identificato).

L'assemblea si è svolta come segue.

Alle ore 12,00 del giorno 12 (dodici) giugno 2024 (duemilaventiquattro), ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il dottor **SURACE Filippo** (intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale – in qualità di Presidente dell'assemblea:

- con il consenso unanime dei presenti chiama me notaio a fungere da segretario e, quindi,

ACCERTA E CONSTATA CHE:


* l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 28 maggio 2024 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza, portante il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod.

Registrato all'Agenzia
delle Entrate
di Milano DP I
il **18 GIU. 2024**
al n. **46190**
Serie 1T
Esatti Euro **35600**..



civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

* riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito internet della Società e presso la sede sociale;

* con riferimento alle modalità di partecipazione all'Assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 2, 4 e 5, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L. 21/2024, ha previsto che l'Assemblea si tenesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza (mediante utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams") e ha designato lo Studio Segre S.r.l., con sede a Torino, in via Valeggio n. 41, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

* come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

* il capitale sociale ammonta ad Euro 595.083,33 interamente sottoscritto e versato, e risulta suddiviso in 17.852.500 di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

Il Rappresentante Designato, in persona della dottoressa Graziella Modena, collegata in videoconferenza:

- dichiara di avere ricevuto deleghe da n. 3 (tre) azionisti rappresentanti numero 12.942.285 azioni ordinarie pari al 72,496% delle complessive n. 17.852.500 azioni ordinarie; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'Assemblea e, comunque, dichiara espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti.

Con riguardo alle modalità di svolgimento dell'assemblea, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare il testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- avverte che è in corso la registrazione audio e video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, precisando che la registrazione verrà conservata dalla Società solamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Egli dichiara inoltre che:

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan – segmento professionale gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato all'odierna Assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare;
- a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dai deleganti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- il soggetto che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, è il seguente:
 - SURACE Filippo, direttamente e indirettamente (tramite KELTINVEST S.r.l.), titolare di complessive 12.732.285 azioni, pari al 71,32% del capitale sociale;
- la società possiede n. 56.250 azioni proprie (0,31% del capitale);
- in vista dell'odierna Assemblea, non sono state presentate domande dagli azionisti;

il Presidente, infine, ricorda che:

- l'odierna assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
- ai sensi degli articoli 2357 ter comma 2 e 2368 comma 3 del codice civile, il diritto di voto relativo alle azioni proprie è sospeso e le stesse sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Presidente da quindi atto che sono presenti in assemblea, collegati in video-conferenza:

oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato,

*gli Amministratori Massimo FIOCCHI (Consigliere Delegato), Renato DEL GROSSO (Consigliere), Mario Matteo BUSSO (Consigliere) e Domenico COLELLA (Consigliere);

* per il Collegio Sindacale: i dottori Piergiacomo Jucci (Presidente del Collegio Sindacale), Marco Ziccardi (Sindaco Effettivo) e Alessandro De Luca (Sindaco Effettivo).

Su richiesta del Presidente, il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie elencate nell'ordine del giorno.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Presidente dichiara validamente



costituita l'assemblea straordinaria per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Egli passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di un aumento di capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ., per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo (l'"**Aumento di Capitale**"), da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie - con godimento regolare e senza indicazione del valore nominale - aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e che saranno ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan - segmento professionale (le "**Nuove Azioni**").

Il Presidente precisa che:

- l'esecuzione dell'Aumento di Capitale, nei termini e con le modalità proposti, si rende opportuna al fine di reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società, consentendole di perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, in linea con quanto attualmente previsto dal piano industriale, nonché di rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale;
- conformemente a quanto previsto dall'articolo 2441, comma 1, cod. civ., l'Aumento di Capitale verrà offerto in opzione (l'"**Offerta in Opzione**") ai soci di Cube Labs, sulla base del rapporto di cambio che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, cod. civ., coloro che aderiranno all'Offerta in Opzione avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle Nuove Azioni che siano rimaste inoperte;
- l'Aumento di Capitale avrà il requisito della scindibilità e, pertanto, qualora non risultasse integralmente sottoscritto entro il termine finale, che si propone di fissare al 31 dicembre 2025, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

In conformità alla prassi di mercato, il Presidente propone di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società ogni più ampio potere per definire i termini e le modalità dell'Aumento di Capitale, ivi inclusi:

- la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dalla presente Assemblea;
- l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti dell'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo);
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle Nuove Azioni, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle Nuove Azioni da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale.

Il Presidente precisa inoltre che, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 4 e 3 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1129 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché dell'art. 34-ter comma 1 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l'Aumento di Capitale è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo di offerta delle Nuove Azioni.

Egli ricorda che, ogni ulteriore dettaglio in relazione all'Aumento di Capitale è incluso nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata prima d'ora presso la sede sociale e sul sito internet della Società e alla quale rinvia.

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale dottor Piergiacomo Jucci, a nome dell'intero Collegio Sindacale, attesta che l'attuale capitale sociale di Cube Labs S.p.A., pari ad Euro 595.083,33, rappresentato da n. 17.852.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, è interamente sottoscritto e versato.

Completata l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede a dare lettura della relativa proposta di delibera avente il seguente tenore letterale:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Cube Labs S.p.A.:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio stesso;*
- *preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Cube Labs S.p.A. pari ad Euro 595.083,33 e rappresentato da n. 17.852.500 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, è interamente sottoscritto e versato,*

DELIBERA

1) *di approvare un aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, con diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del codice civile, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare, senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;*

2) *di prevedere:*

- *che l'aumento del capitale sociale dovrà essere interamente sottoscritto entro e non oltre il 31 dicembre 2025, precisandosi sin d'ora che, nel caso in cui detto aumento non risultasse integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;*

- *l'immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione – anche prima del termine finale di sottoscrizione, prima del termine per l'esercizio del diritto di opzione e prima dell'integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato – con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;*

3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere in relazione alla definizione dei termini dell'aumento del capitale sociale, tra cui:*

- *la tempistica delle varie fasi dell'aumento di capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale del 31 dicembre 2025;*

- *l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo);*

- *il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle azioni di nuova emissione, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle nuove azioni da emettere nel contesto dell'aumento di capitale;*

così come il potere di determinare ogni altro elemento necessario per dare



attuazione all'aumento di capitale, ivi inclusa la facoltà di offrire la parte di aumento non sottoscritta anche a terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale, e di porre in essere qualsiasi ulteriore formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dello stesso e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli azionisti e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan segmento professionale;

4) di approvare le conseguenti modifiche statutarie all'articolo 5 dello statuto sociale, inserendo dopo il quarto comma il comma di seguito riportato: "5.5 L'Assemblea dei soci di Cube Labs del 12 giugno 2024, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, Cod. Civ., per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 mediante emissione di azioni ordinarie Cube Labs aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. (l' "Aumento di Capitale"). La predetta Assemblea, in sede straordinaria, ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale del 31 dicembre 2025 stabilito dall'Assemblea; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo); (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle nuove azioni da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale; (iv) la data in cui la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Cube Labs diverrà efficace, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2025, restando inoltre inteso che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.";

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Dott. Filippo Surace, ogni più ampio potere in relazione alle presenti deliberazioni, ivi compresi quelli di collocare le azioni di nuova emissione e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante, da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor;

6) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Dott. Filippo Surace, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale così come tutte le attestazioni e dichiarazioni richieste dalla legge, provvedendo in generale a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

In assenza di interventi, il Presidente, dopo avere comunicato che gli intervenuti risultano invariati, mette in votazione la proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 12.942.285;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Il Presidente, quindi, dichiara che la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della Società di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto sociale -, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8 cod. civ., nel rispetto dei criteri di legge (la “Delega”).

In particolare, si propone che la Delega preveda la possibilità di aumentare una o più volte il capitale sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di individuare e definire, di volta in volta, con riferimento a ciascuna *tranche*, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla presente Assemblea e dalla disciplina normativa e regolamentare, modalità, termini e condizioni dell'aumento, ivi inclusi:

- l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dell'importo complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo);
- il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione;
- le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega e, quindi, l'emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto; e
- i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega.


Egli precisa che la Delega proposta comprenderebbe la facoltà di dare esecuzione alla stessa anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8 cod. civ..

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che le azioni di nuova emissione vengano offerte:

- (i) in opzione agli aventi diritto ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2441 cod. civ.;
- (ii) a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 cod. civ., vale a dire quando l'interesse della Società lo esige;
- (iii) ai dipendenti della Società o di società che la controllano o da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 cod. civ..

Con riferimento alle motivazioni della proposta di Delega al Consiglio di Amministrazione, il Presidente specifica che:

- l'attribuzione della Delega al Consiglio di Amministrazione è finalizzata a dotare l'organo amministrativo di uno strumento rapido, flessibile e agevolmente attivabile al fine di reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari, scegliendo le forme più opportune secondo le circostanze concrete, cogliendo



le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie, di rafforzamento patrimoniale e/o di raccolta di risorse per l'implementazione di strategie di crescita interna che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e volatilità;

- la facoltà di deliberare un aumento di capitale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8 cod. civ. consente, da un lato, di implementare piani di incentivazione azionaria e, dall'altro, di favorire l'eventuale ingresso di nuovi investitori qualificati e/o di partner strategici, rispondendo alle esigenze del modello di business della Società, che si fonda sulla continua raccolta di capitale. Si rammenta infatti che Cube Labs, quale *venture builder* sistematico nel settore delle *life sciences*, non genera ricavi mediante la vendita diretta di prodotti sul mercato, bensì indirettamente, investendo nella crescita delle portfolio companies, necessitando a tal fine di risorse derivanti principalmente dalla raccolta di *equity*.

Da ultimo, il Presidente ricorda che ogni ulteriore dettaglio in relazione alla Delega ex art. 2443 c.c. è incluso nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata prima d'ora presso la sede sociale e sul sito internet della Società e alla quale rinvia.

Esaurita l'illustrazione delle modalità di esecuzione e delle motivazioni della Delega, il Presidente procede a dare lettura della relativa proposta di delibera, che recita:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Cube Labs S.p.A.:
esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto – anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, con ogni più ampia facoltà, di volta in volta, di:

(i) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto;

(ii) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'assemblea;

(iii) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; e

(iv) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione;

2) di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale

come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, inserendo nello stesso un ulteriore comma del seguente tenore:

“5.6 L'assemblea straordinaria del 12 giugno 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto – anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, con ogni più ampia facoltà, di volta in volta, di:

(i) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto;

(ii) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'assemblea;

(iii) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; e

(iv) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione”;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri:

(i) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima delibera e nello statuto sociale le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune;

(ii) compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni che precedono, per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese”.


In assenza di interventi, il Presidente, dopo avere comunicato che gli intervenuti risultano invariati, mette in votazione la proposta.

Il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 12.942.285;

- contrari: n. 0;

- astenuti n. 0.



Il Presidente, quindi, dichiara che la proposta viene approvata all'unanimità.

..*.*.*.*.*.*.*.*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo** e ultimo **punto** posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale di Cube Labs (lo "**Statuto**"), finalizzata ad introdurre nello Statuto stesso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di (i) prevedere nelle assemblee della Società l'intervento esclusivo del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF e (ii) la possibilità di tenere le assemblee della Società esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, quale alternativa alla partecipazione fisica.

Egli ricorda che:

- tali modalità di svolgimento delle assemblee sono state originariamente introdotte, in via eccezionale e transitoria, dall'articolo 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto Liquidità**"), al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Successivamente, le medesime sono state prorogate (sino al 31 dicembre 2024) dall'articolo 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21, che ha altresì introdotto nel TUF il nuovo articolo 135.undecies.1, il quale consente - ove sia contemplato dallo statuto - che le assemblee delle società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato, rendendo di fatto permanente il regime di cui alla normativa emergenziale;
- il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno avvalersi delle facoltà introdotte dal predetto regime normativo, ritenendole adeguate al fine di rispondere all'evoluzione del procedimento assembleare, nell'ambito del quale il voto degli azionisti è generalmente espressione di una decisione che viene maturata in un momento anteriore alla riunione assembleare, sulla base delle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e delle relazioni e della documentazione messe preventivamente a disposizione dei soci;
- le modifiche statutarie proposte sono, quindi, volte a conferire maggiore flessibilità al procedimento assembleare, a favorire una consapevole e diffusa partecipazione da parte degli azionisti, nonché ad agevolare un efficiente e ordinato svolgimento delle attività e dei lavori assembleari.

Il Presidente ribadisce che ogni ulteriore dettaglio in relazione alle suddette modifiche statutarie è incluso nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata prima d'ora presso la sede sociale e sul sito internet della Società e alla quale rinvia.

Egli procede, quindi, a dare lettura della proposta di delibera relativa al terzo punto all'ordine del giorno, del seguente tenore letterale:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Cube Labs S.p.A.:
esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di
Amministrazione*

DELIBERA

1) *di modificare gli articoli 13 e 14 dello statuto sociale come segue:*

"Articolo 13 – Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un rappresentante al quale i soggetti che hanno diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia dell'esercizio di dette facoltà nell'avviso di convocazione.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di stabilire, ove consentito dalla legge, che l'intervento in assemblea, avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione.

14.4 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.”;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri:

(i) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed



Allegato "A" al N. 44761/2022 di rep.

CUBE LABS S.P.A.

Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 595.083,33 (interamente versato)

Registro Imprese di Roma n. 12496551008 - C.F. 12496551008



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 12 giugno 2024 alle ore 12:00 (in prima convocazione) e per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10:00 (in seconda convocazione)

La presente relazione viene inviata a Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di Cube Labs S.p.A. (Cube Labs o la Società) nei termini e nei modi di legge.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

- 1. Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod. civ., e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.*
- 3. Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*



Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 12 giugno 2024 alle ore 12:00 (in prima convocazione) e per il 13 giugno 2024 alle ore 10:00 (in seconda convocazione)

Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di un aumento di capitale con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, in denaro e a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie - con godimento regolare senza valore nominale espresso aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - secondo i termini e le condizioni meglio descritti nel proseguito (**l'Aumento di Capitale in Opzione**).

1. Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale in Opzione

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre agli Azionisti l'Aumento di Capitale in Opzione al fine di reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società, nonché per perseguire la relativa strategia di investimento e di sviluppo, in linea con quanto attualmente previsto dal piano industriale, nonché per rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale.

2. Modalità di esecuzione e criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

L'Aumento di Capitale in Opzione proposto è strutturato come un aumento di capitale, in denaro e a pagamento, in via scindibile (ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile), per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), da eseguirsi - entro e non oltre il 31 dicembre 2025 - mediante emissione di nuove azioni ordinarie di Cube Labs aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare e senza indicazione del valore nominale (**le Nuove Azioni**).

L'Aumento di Capitale in Opzione avrà il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, previo deposito della relativa documentazione da parte del Consiglio di Amministrazione presso il competente Registro delle Imprese.

L'Aumento di Capitale in Opzione è offerto in opzione ai soci di Cube Labs, sulla base del rapporto di cambio che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione (**l'Offerta in Opzione**).

L'Offerta in Opzione sarà resa nota mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Roma e, contestualmente, tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società. Da tale momento, per un periodo di almeno 14 giorni di calendario, decorrerà il termine per l'esercizio da parte degli azionisti del diritto di opzione sulle Nuove Azioni (**il Periodo di Opzione**).

In conformità alla prassi di mercato, si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione della Società ogni più ampio potere per definire, in prossimità dell'avvio dell'Offerta in Opzione delle Nuove Azioni, secondo le tempistiche che verranno individuate in accordo con Borsa Italiana, i termini e le modalità dell'Aumento di Capitale in Opzione, ivi inclusi:

- la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale in Opzione, inclusa l'Offerta in Opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall'Assemblea degli Azionisti;

- l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo);
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle Nuove Azioni, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle Nuove Azioni da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale in Opzione.

Oltre a quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni sarà determinato tenuto conto, *inter alia*, delle condizioni di mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e delle relative prospettive di sviluppo, considerata la prassi di mercato per operazioni similari.

Le Nuove Azioni saranno azioni ordinarie di Cube Labs e saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan – segmento professionale, al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione.

3. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione

Le tempistiche per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società con apposita deliberazione, nel rispetto del termine finale che sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci di Cube Labs e che si propone di fissare al 31 dicembre 2025.

In ogni caso sarà data al mercato adeguata informativa in merito ai tempi previsti per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

Al Consiglio di Amministrazione verranno altresì attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'Aumento di Capitale in Opzione, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale inoptato a soci e/o terzi.

In relazione all'Aumento di Capitale in Opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della Società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi diritti di opzione.

Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione ad essi spettanti, gli azionisti, per effetto dell'Aumento di Capitale in Opzione, subiranno una diluizione della propria partecipazione che, allo stato – considerato che il prezzo di emissione e il numero esatto di Nuove Azioni da emettere saranno determinati solo nell'imminenza dell'Offerta in Opzione dal Consiglio di Amministrazione – non è quantificabile.

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione ai titolari dei conti nei quali risulteranno registrati i titoli al termine della giornata contabile (di mercato aperto) che sarà individuata in relazione alla tempistica del Periodo di Opzione.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, codice civile, coloro che aderiranno all'Offerta di Opzione, facendone contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle Nuove Azioni che siano rimaste inoptate.

Qualora le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti.

Si precisa che l'eventuale adesione all'Offerta di Opzione dovrà avvenire mediante un modulo di adesione appositamente predisposto, che dovrà essere compilato, sottoscritto e consegnato presso un intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositate le azioni della Società già possedute.

L'adesione all'Offerta di Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.



Il pagamento integrale delle Nuove Azioni, sottoscritte all'esito dell'adesione all'Offerta in Opzione, dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato al quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta di Opzione, nonché le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. nei termini e secondo le modalità da individuarsi, insieme alle ulteriori caratteristiche dell'offerta, dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi del medesimo articolo 2341, comma 3, codice civile i diritti di opzione inoptati allo scadere del Periodo di Opzione saranno offerti sull'Euronext Growth Milan – segmento professionale, entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione, per almeno due sedute.

Si precisa che l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione sarà esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo di offerta delle Nuove Azioni, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/2019 e dell'articolo 34-ter comma 1 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del quale *"offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto"*.

Inoltre, si evidenzia come tale Aumento di Capitale in Opzione sia riconducibile ai casi di applicabilità della disposizione derogatoria in materia di "Ulteriori Documenti di Ammissione" di cui all'articolo 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto l'operazione comporta l'emissione di nuove azioni aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

4. Data di godimento delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni che saranno emesse in esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie Cube Labs in circolazione al momento dell'emissione.

5. Modifica dello statuto sociale

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 5 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento.

VERSIONE VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
Articolo 5 – Capitale e azioni 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 595.083,33 (cinquecentonovantacinquemilaottantatré virgola trentatré) ed è diviso in numero 17.852.500 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale.	Invariato
5.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2439 Cod. Civ.	Invariato

<p>5.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, sino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.</p>	<p>Invariato</p>
<p>5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Invariato</p>
<p>N/A</p>	<p>5.5 L'Assemblea straordinaria dei soci di Cube Labs del 12 giugno 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, Cod. Civ., per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 mediante emissione di azioni ordinarie Cube Labs aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. (l' "Aumento di Capitale"). La predetta Assemblea, in sede straordinaria, ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale del 31 dicembre 2025 stabilito dall'Assemblea; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo); (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle nuove azioni da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale; (iv) la data in cui la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Cube Labs diverrà efficace, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2025, restando inoltre inteso che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p>




6. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Si precisa che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Cube Labs S.p.A.:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione ed esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio stesso;

- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Cube Labs S.p.A. interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 595.083,33, rappresentato da n. 17.852.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

DELIBERA

1) *di approvare un aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, con diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del codice civile, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare, senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;*

2) *di prevedere che:*

- l'aumento del capitale sociale dovrà essere interamente sottoscritto entro e non oltre il 31 dicembre 2025, precisandosi sin d'ora che, nel caso in cui detto aumento non risultasse integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;

- l'immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione – anche prima del termine finale di sottoscrizione, prima del termine per l'esercizio del diritto di opzione e prima dell'integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato – con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali;

3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere in relazione alla definizione dei termini dell'aumento del capitale sociale, tra cui:*

- la tempistica delle varie fasi dell'aumento di capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale del 31 dicembre 2025;

- l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo);

- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle azioni di nuova emissione, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle nuove azioni da emettere nel contesto dell'aumento di capitale;

così come il potere di determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale, ivi inclusa la facoltà di offrire la parte di aumento non sottoscritta anche a terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale, e di porre in essere qualsiasi ulteriore formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dello stesso e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli azionisti e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan- segmento professionale;

4) *di approvare le conseguenti modifiche statutarie all'articolo 5 dello statuto sociale, inserendo dopo il quarto comma il comma di seguito riportato: “5.5 L'Assemblea dei soci di Cube Labs del 12 giugno 2024, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, Cod. Civ., per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 mediante emissione di azioni ordinarie Cube Labs aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in*

opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. (l' "Aumento di Capitale"). La predetta Assemblea, in sede straordinaria, ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale del 31 dicembre 2025 stabilito dall'Assemblea; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo); (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle nuove azioni da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale; (iv) la data in cui la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Cube Labs diverrà efficace, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2025, restando inoltre inteso che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.";

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Dott. Filippo Surace, ogni più ampio potere in relazione alle presenti deliberazioni, ivi compresi quelli di collocare le azioni di nuova emissione e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante, da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor;

6) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Dott. Filippo Surace, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale così come tutte le attestazioni e dichiarazioni richieste dalla legge, provvedendo in generale a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.".

Roma, 28 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Filippo Surace

CUBE LABS S.P.A.

Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 595.083,33 (interamente versato)

Registro Imprese di Roma n. 12496551008 - C.F. 12496551008

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 12 giugno 2024 alle ore 12:00 (in prima convocazione) e per il 13 giugno 2024 alle ore 10:00 (in seconda convocazione)

La presente relazione viene inviata a Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di Cube Labs S.p.A. (**Cube Labs** o la **Società**) nei termini e nei modi di legge.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

1. *Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art.6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp is the official seal of the Board of Directors (Consiglio di Amministrazione) of Cube Labs S.p.A. It features the company name 'CUBE LABS S.p.A.' around the perimeter and the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' at the bottom. The center of the stamp contains a star and some illegible text, likely the date of the meeting or the name of the board member.

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 12 giugno 2024 alle ore 12:00 (in prima convocazione) e per il 13 giugno 2024 alle ore 10:00 (in seconda convocazione)

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art.6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto – anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge (la **Delega**).

1. Motivazioni e obiettivi strategici della Delega

La proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega è finalizzata a dotare l'organo amministrativo di uno strumento rapido, flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse al fine di reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari, scegliendo le forme più opportune secondo le circostanze concrete, cogliendo le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie e/o di rafforzamento patrimoniale e/o di raccolta di risorse per l'implementazione di strategie di crescita interna che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, in un contesto di mercato caratterizzato da incertezza e volatilità.


Inoltre, avendo la facoltà di deliberare un aumento di capitale anche con esclusione dell'opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione mediante la Delega potrebbe avere a disposizione uno strumento atto a:

- a) favorire l'eventuale ingresso di nuovi investitori qualificati e/o di partner strategici; o
- b) implementare piani di incentivazione azionaria destinati ai soggetti di cui all'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile.

Quanto al precedente punto a), il Consiglio di Amministrazione intende individuare investitori professionali di elevato *standing* e/o partner strategici industriali, commerciali e/o finanziari interessati ad **apportare** risorse finanziarie alla Società.

In particolare, si propone che la Delega preveda, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, **la possibilità** di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in denaro e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di azioni senza diritto di voto :
 - (i) da offrire in opzione agli aventi diritto;
 - (ii) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del Codice Civile (vale a dire in quanto l'interesse della Società lo esige); e/o
 - (iii) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 del Codice Civile (vale a dire offrendo le azioni in sottoscrizione ai dipendenti della Società o di società che la controllano o da essa controllate);
- b) chiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione in sistemi multilaterali di negoziazione italiani.



Quanto alla possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, Codice Civile, si rammenta che il modello di business della Società si fonda sulla continua raccolta di capitale: infatti la Società, quale *venture builder* sistematico nel settore delle *life sciences*, non genera ricavi mediante la vendita diretta di prodotti sul mercato, bensì indirettamente, investendo nella crescita delle *portfolio companies*. Le risorse a sostegno di tale modello, dunque, derivano principalmente da raccolta di *equity*. A ciò si aggiunga che la Società, in quanto quotata sull'Euronext Growth Milan – segmento professionale, mira a crescere essenzialmente mediante l'apertura della compagine sociale a taluni investitori qualificati, sicché ogni operazione di aumento di capitale richiede una particolare attenzione al possibile sottoscrittore delle azioni di nuova emissione.

In tale contesto, l'esclusione del diritto di opzione potrebbe essere diretta conseguenza delle circostanze appena descritte, dal momento che la Società – per la buona riuscita dell'operazione – potrebbe avere interesse a dare la possibilità a uno o più investitori istituzionali specifici di sottoscrivere una quota appetibile del capitale sociale della Società, venendo incontro (anche) alle esigenze "di taglio" dell'investimento di tali investitori. In tale contesto, un aumento di capitale in opzione ai soci non consentirebbe di perseguire gli obiettivi primari della Società.

Nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di:

- 1) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto ;
- 2) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Assemblea al momento dell'attribuzione della Delega;
- 3) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; e
- 4) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione.

Fermi restando i poteri che saranno attribuiti in forza della Delega, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del contesto generale e di mercato, valuterà nell'imminenza di ciascuna operazione di emissione le condizioni in base alle quali la stessa potrà essere effettuata, anche alla luce dell'andamento del corso del titolo della Società sull'Euronext Growth Milan – segmento professionale a quella data. Più in generale, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della Delega, avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini e condizioni di ciascun aumento di capitale mediante l'emissione di azioni.

2. Modalità di esecuzione della Delega e criteri di determinazione del prezzo

La Delega è richiesta sino ad un massimo di Euro 5.000.000,00, inclusivi di sovrapprezzo. Gli aumenti di capitale delegati potranno essere eseguiti anche in più *tranche*.

I termini e le condizioni per l'emissione e la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, incluso il numero e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), saranno di volta in volta definiti, con riferimento a ciascuna *tranche* di aumento del capitale, dal Consiglio di Amministrazione (eventualmente con il supporto di propri advisor) in sede di esercizio della Delega, nel rispetto dei limiti indicati dalla delibera assembleare e dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile.

In particolare, il valore economico della Società, e - quindi - il prezzo di emissione, sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle caratteristiche del mercato in questione, nonché delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega, delle caratteristiche della Società e della sua attività caratteristica (anche con eventuale applicazione di uno sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili).

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" around the perimeter and "085740312157" in the center.

Considerato che la Delega proposta comprende la facoltà del Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla stessa anche escludendo il diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'articolo 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai casi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, il comma 6 dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di ciascun esercizio della Delega, darà dovuto conto nella propria relazione delle motivazioni che giustificano l'esclusione dell'opzione e dei criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni, anche al fine del rilascio del parere di congruità del Collegio Sindacale ai sensi di legge.

3. Periodo previsto per l'esercizio della Delega

La Delega sarebbe attribuita al Consiglio di Amministrazione sino al 31 marzo 2026, periodo entro il quale il Consiglio di Amministrazione avrebbe la facoltà di individuare uno più momenti per avvalersi delle facoltà attribuite.


4. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'esercizio della Delega

Le azioni da emettersi a seguito dell'esercizio della Delega, a seconda che si tratti di azioni ordinarie o azioni senza diritto di voto, daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti, e avranno pari godimento, rispettivamente delle azioni ordinarie attualmente in circolazione o alle azioni senza diritto di voto che saranno previste dallo statuto sociale subordinatamente all'attuazione della Delega e delle conseguenti modifiche statutarie.

5. Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si propone, dunque, di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come illustrato nella tabella seguente.

Versione vigente	Proposta di modifica
<p>Articolo 5 – Capitale e Azioni</p> <p>5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 595.083,33 (cinquecentonovantacinquemilaottantatré virgola trentatré) ed è diviso in numero 17.852.500 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale.</p>	<p>5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 595.083,33 (cinquecentonovantacinquemilaottantatré virgola trentatré) ed è diviso in numero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17.852.500 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale; - 0 azioni senza diritto di voto, prive di indicazione espressa del valore nominale.
<p>5.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2439 Cod. Civ.</p>	<p>Invariato</p>
<p>5.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, sino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.</p>	<p>Invariato</p>
<p>5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di</p>	<p>Invariato</p>



gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.	
N/A	5.5 [Si rimanda al prospetto di raffronto incluso nella relazione illustrativa di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria in tema di aumento di capitale in opzione]
N/A	<p>5.6 L'assemblea straordinaria del 12 giugno 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto – anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, con ogni più ampia facoltà, di volta in volta, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto; (ii) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'assemblea; (iii) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; e (iv) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione.

6. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Con riferimento alla Delega e alla conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione, si ritiene che non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge e regolamentare o statutarie vigenti e applicabili. In particolare, le variazioni proposte non incidono sul contenuto sostanziale del diritto di partecipazione né di voto del socio.



Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Cube Labs S.p.A.:

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione


DELIBERA

- 1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l’importo complessivo massimo di Euro 5.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell’art. 6.2 dello statuto – anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, con ogni più ampia facoltà, di volta in volta, di:
 - (i) *individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l’emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto;*
 - (ii) *individuare e fissare l’ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’assemblea;*
 - (iii) *individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della delega nell’ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; e*
 - (iv) *stabilire, nell’imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione;**
- 2) *di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, fermo il carattere collegiale dell’esercizio della delega ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri:
 - (i) *adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima delibera e nello statuto sociale le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune;*
 - (ii) *compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni che precedono, per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese”.**

Roma, 28 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Filippo Surace



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Filippo Surace', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SCALANZI' and 'S. P. A.' and is partially obscured by the signature. The stamp is located in the bottom right corner of the page.

CUBE LABS S.P.A.

Sede in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1

Capitale sociale Euro 595.083,33 (interamente versato)

Registro Imprese di Roma n. 12496551008 - C.F. 12496551008


Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 12 giugno 2024 alle ore 12:00 (in prima convocazione) e per il 13 giugno 2024 alle ore 10:00 (in seconda convocazione)

La presente relazione viene inviata a Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* di Cube Labs S.p.A. (**Cube Labs** o la **Società**) nei termini e nei modi di legge.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

1. *Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.*



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp is the official seal of the Board of Directors (Consiglio di Amministrazione) of Cube Labs S.p.A. It features a central star and the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' around the perimeter, with 'CUBE LABS S.p.A.' at the bottom.

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 12 giugno 2024 alle ore 10:00 (in prima convocazione) e per il 13 giugno 2024 alle ore 10:00 (in seconda convocazione)

Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporVi l'esame e l'approvazione della proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello statuto sociale di Cube Labs (lo **Statuto**), finalizzata ad introdurre nello Statuto stesso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di (i) prevedere nelle assemblee della Società l'intervento esclusivo del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF) e (ii) la possibilità di tenere le assemblee della Società esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza.

1) Illustrazione e motivazioni delle variazioni proposte

Come noto, il dilagare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a partire dal 2020 ha determinato l'esigenza delle società di gestire le riunioni degli organi sociali - ivi incluse le assemblee - attraverso l'ampio ricorso, in deroga alla disciplina ordinaria e ai fini di assicurare il distanziamento sociale, a strumenti di telecomunicazione per la partecipazione a distanza degli azionisti e/o alla partecipazione mediante delega ad un rappresentante designato.

Nel contesto della pandemia, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il **Decreto Liquidità**). In particolare, l'articolo 106 del Decreto Liquidità ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità - anche in deroga alle disposizioni statutarie - di prevedere l'intervento in assemblea degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e/o esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il **Rappresentante Designato**), al quale conferire anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

In tale contesto, anche la dottrina notarile è intervenuta per fornire indicazioni operative sullo svolgimento delle riunioni degli organi sociali con partecipazione a distanza (in particolare con le Massime n. 187 del 200 del Consiglio Notarile di Milano).

Il suddetto regime normativo temporaneo è stato, da ultimo, prorogato (sino al 31 dicembre 2024) dall'articolo 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21, che ha altresì introdotto nel TUF il nuovo articolo 135.undecies.1, il quale consente - ove sia contemplato dallo statuto - che le assemblee delle società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, rendendo di fatto permanente il regime di cui alla normativa emergenziale.

Tali modalità di svolgimento delle assemblee, introdotte sulla scorta dell'esperienza operativa maturata nel corso della vigenza dell'articolo 106 del Decreto Liquidità, tengono conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale assembleare, che si articola sostanzialmente in tre momenti temporalmente ben distinti: (i) la presentazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; (ii) la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione pertinente; (iii) l'espressione del voto degli azionisti sulle proposte del Consiglio di Amministrazione, maturate (soprattutto per gli investitori istituzionali) in un momento antecedente alla riunione assembleare. Sono inoltre assicurate stringenti garanzie atte a tutelare il diritto di presentare individualmente proposte di delibera, di porre domande e di ottenere risposte dalla società con modalità e tempistiche tali che le proposte presentate e le informazioni fornite possano essere prese in considerazione dagli azionisti in sede di rilascio delle deleghe e istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Come noto, Cube Labs si è avvalsa della facoltà di prevedere il Rappresentante Designato come modalità esclusiva di intervento degli Azionisti per l'assemblea ordinaria tenutasi il 15 maggio 2023, che ha anche



rappresentato la prima assemblea dei soci successiva al conseguimento dello status di società quotata. In tale occasione, si è potuto constatare il significativo contributo del Rappresentante Designato nell'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, nonché un'ampia partecipazione alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura.

Alla luce delle considerazioni e dell'evoluzione normativa sopra rappresentate, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre di prevedere espressamente in Statuto la possibilità per la Società di prevedere (i) l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, garantendo agli Azionisti un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto, e (ii) lo svolgimento delle assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, quale alternativa alla partecipazione fisica.

Le modifiche statutarie volte a introdurre tali facoltà – che verranno di volta in volta opportunamente valutate dal Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione dell'assemblea degli Azionisti – consentono, anche in via prospettica, la possibilità di avvalersi di un procedimento assembleare flessibile, atto a favorire una consapevole partecipazione sociale a un maggior numero di azionisti, senza in alcun modo limitare i diritti del socio, garantiti dalla stringente normativa primaria e secondaria applicabile.

2) Prospetto di raffronto delle clausole statutarie

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 13 e 14 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 13 – Intervento all'Assemblea</p> <p>13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p>	<p>Articolo 13 – Intervento all'Assemblea</p> <p>13.1 Invariato.</p>
<p>13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p>13.2 Invariato.</p>
<p>N/A</p>	<p>13.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un rappresentante al quale i soggetti che hanno diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.</p>




	Il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia dell'esercizio di dette facoltà nell'avviso di convocazione.
<p>Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari. 	<p>Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>14.1 Invariato.</p>
14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	Invariato.
14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.	Spostato al nuovo comma 4.
N/A	14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di stabilire, ove consentito dalla legge, che l'intervento in assemblea, avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione.
-	14.4 Invariato (testo di cui all'articolo 14.3 del vigente statuto).



3) Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Con riferimento alla modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione, si ritiene che non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili. In particolare, le variazioni proposte non incidono sul contenuto sostanziale del diritto di partecipazione né di voto del socio, ma intervengono esclusivamente sulla loro tecnica di esercizio.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Cube Labs S.p.A.:

esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 13 e 14 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 13 – Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un rappresentante al quale i soggetti che hanno diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia dell'esercizio di dette facoltà nell'avviso di convocazione.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di stabilire, ove consentito dalla legge, che l'intervento in assemblea, avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione.

14.4 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.”;




2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente - ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti poteri:

- (i) adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima delibera e nello statuto sociale le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune;
- (ii) compiere, in genere, tutto quanto necessario o anche solo opportuno per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni che precedono, per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli nei confronti di qualsiasi Autorità competente (inclusa Borsa Italiana S.p.A.), con espresso mandato per dare corso, verificatasi la condizione di cui sopra, alle relative formalità pubblicitarie presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.”.

Roma, 28 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Filippo Surace



Allegato "3" al N. ~~44761/2022~~ ¹²⁸⁹² di rep.

CUBE LABS S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 12/06/2024 - ORE 12:00
I CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 12.942.285 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 72,496% DI N° 17.852.500 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Ferrero'.

CUBE LABS S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 12/06/2024 - ORE 12:00
I CONVOCAZIONE

Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	DELEGA RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE		VOTI	PERC %	OPARIO	
				PROPRIO	DELEGA			ENT	USC
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403331		11.000.000	11.000.000	61,616	12.00	12.00
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403332		684.785	684.785	3,836	12.00	12.00
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403350		620.000	620.000	3,473	12.00	12.00
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403349		427.500	427.500	2,395	12.00	12.00
FIOCCHI MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	66230	31248		210.000	210.000	1,176	12.00	12.00
TOTALI					12.942.285	12.942.285			
							72.496		



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL GIORNO 12/06/2024 - ORE 12:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli

azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; deliberare incrementi e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
FIOCCHI MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	66230	31248	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	210.000	1,176
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403331	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.000.000	61,616
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403332	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	684.785	3,836
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403349	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,395
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403350	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	3,473

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

VOTI

PERC %

FAVOREVOLE

12.942.285

12.942.285

72,496

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO

0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 12/06/2024 - ORE 12:00
I CONVOCAZIONE



RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell' articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell' art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; deliberare inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO/ RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC. %
FIOCCHI MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	66230	31248	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	210.000	1,176
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403331	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.000.000	61,616
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403332	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	684.786	3,836
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403349	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,395
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403350	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	3,473

TOTALE GENERALE

FAVOREVOLE	12.942.285	AZIONI	12.942.285	VOTI	12.942.285	PERC. %	72,496
ASTENUTO							0,000
CONTRARIO							0,000
NON ESPRESSO							0,000
NON PARTECIPA							0,000



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL GIORNO 12/06/2024 - ORE 12:00

I CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3. Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	DELEGATO RAPPRESENTANTE	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	CAT. AZIONI	NUM. VOTI	PERC %
FIOCCHI MASSIMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G.	66230	31248	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	210.000	1,176
KELTINVEST S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403331	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	11.000.000	61,616
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403332	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	684.785	3,836
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403349	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	427.500	2,395
SURACE FILIPPO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G.	3307	1403350	FAVOREVOLE	AZ. ORDINARIE	620.000	3,473

TOTALE GENERALE

VOTI TOTALI

AZIONI

PERC %

FAVOREVOLE

12.942.285

12.942.285

72,496

ASTENUTO

0,000

CONTRARIO


0,000

NON ESPRESSO

0,000

NON PARTECIPA

0,000



CUBE LABS S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 12/06/2024 - ORE 12:00
PRIMA CONVOCAZIONE



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno: Aumento del capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile, fino a massimi Euro 5 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - con godimento regolare e senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione - da offrire in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.; deliberare inerenti e conseguenti.

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
12.942.285	72,496%	12.942.285	72,496%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	12.942.285	100%	72,496%
CONTRARI	[●]	[●]%	[●]%
ASTENUTI	[●]	[●]%	[●]%
TOTALE	[●]	[●]%	[●]%




Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale - in una o più volte, in denaro e a pagamento - entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, cod. civ. e con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto. Conseguenti modifiche statutarie; delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
12.942.285	72,496%	12.942.285	72,496%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTE	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	12.942.285	100%	72,496%
CONTRARI	[●]	[●]%	[●]%
ASTENUTI	[●]	[●]%	[●]%
TOTALE	[●]	[●]%	[●]%






Punto 3 all'ordine del giorno: Proposta di modifica degli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONI PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. AZIONI VOTANTI	% SU CAPITALE SOCIALE
12.942.285	72,496%	12.942.285	72,496%

Esito della votazione:

VOTI	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE PRESENTI	% SU CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	12.942.285	100%	72,496%
CONTRARI	[●]	[●]%	[●]%
ASTENUTI	[●]	[●]%	[●]%
TOTALE	[●]	[●]%	[●]%





Allegato "C" al N. 44761/20892 di Repertorio

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "Cube Labs S.p.A."

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Roma.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.


Articolo 3 - Oggetto

3.1 L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:

- a) promuovere e attuare attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico e di diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione e/o il trasferimento di tecnologie, prevalentemente nel settore della salute dell'uomo e delle biotecnologie e nanotecnologie;
- b) svolgere attività di informazione e formazione scientifica, tecnica e professionale nei settori sopra individuati;
- c) effettuare attività di assistenza e prestazioni di servizi nei settori sopra individuati a imprese, istituti di ricerca, enti e pubbliche amministrazioni;
- d) sviluppare iniziative per il trasferimento ad imprese, enti, pubbliche amministrazioni e istituti di ricerca delle innovazioni tecnologiche, anche mediante la promozione di iniziative di spin-off;
- e) erogare servizi a contenuto scientifico-tecnologico nei settori della ricerca ed innovazione, per favorire sia il rafforzamento dei collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale, sia la collaborazione tra imprese, al fine di innalzare la propensione ed il carattere innovativo del sistema produttivo e di valorizzare i risultati della ricerca in senso industriale.

3.2 In particolare la Società opererà al fine di:

- a) stimolare e recepire la domanda di innovazione del sistema scientifico operante, direttamente ed indirettamente, nell'ambito della salute dell'uomo, delle biotecnologie e delle nanotecnologie;
- b) favorire la realizzazione, il potenziamento e la condivisione di attrezzature, impianti e laboratori di ricerca;
- c) fornire servizi specialistici, ad alto valore aggiunto;
- d) sostenere la diffusione dei risultati dell'innovazione verso imprese terze che manifestino interessi industriali e scientifici per i prodotti/servizi realizzati;
- e) favorire l'accesso, da parte delle imprese, alla conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale, alle reti ed ai partenariati di ricerca, alle risorse in ambito nazionale ed internazionale;
- f) favorire la formazione professionale e l'alta formazione, al fine di creare personale qualificato al servizio delle imprese, sollecitare la mobilità del capitale umano tra le imprese stesse ed il sistema della ricerca;



g) supportare, anche attraverso l'esercizio delle funzioni tipiche di un incubatore di imprese, l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali anche del tipo start up innovative;

h) favorire nuovi investimenti produttivi tramite l'attività di fundraising finalizzata allo sviluppo delle tecnologie, in favore di enti pubblici o privati, società profit, associazioni, fondazioni, organizzazioni no profit e onlus.

3.3 Nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà svolgere pertanto a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca di base e applicata;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di formazione ad alto livello tecnico e scientifico;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi di raccolta fondi verso investitori di qualsiasi natura;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo di servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di prototipi.

3.4 La Società può compiere ogni operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, tenuto conto di quanto specificato ai precedenti commi. In questo ambito, la Società può:

- partecipare a programmi, bandi di gara e progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e internazionale, coerenti alle finalità societarie;
- costituire e gestire laboratori di ricerca scientifica e tecnologica;
- collaborare con enti pubblici o privati aventi analoghe finalità o con consorzi o enti di ricerca pubblici e/o privati in settori analoghi;
- ricevere commesse nell'ambito dei propri settori di attività da soggetti pubblici e/o privati;
- acquisire o cedere la titolarità e l'uso di diritti su proprietà intellettuali.

3.5 La Società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie rivenienti da normative vigenti e future.

3.6 Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico e associazioni con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, ovvero direttamente o indirettamente ad essa collegata; resta escluso che l'attività di assunzione di partecipazioni debba essere svolta nel rispetto di linee guida o altre regole prestabilite e che debba orientarsi secondo criteri quali, a titolo esemplificativo, (i) l'obbligo di acquisire partecipazioni in determinate categorie di imprese, in una o più specifiche aree geografiche ovvero di rispettare altri vincoli nell'allocazione delle risorse della società da destinarsi a tale attività; (ii) l'obbligo di perseguire determinate strategie e/o tattiche nell'individuazione e valutazione delle partecipazioni da acquisire; (iii) l'obbligo di rispettare limiti in punto di ricorso alla leva finanziaria; (iv) l'obbligo di rispettare determinati periodi di detenzione delle partecipazioni assunte; (v)

l'obbligo di rispettare limiti volti ad assicurare una diversificazione del rischio connesso alle partecipazioni acquisite; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo. In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario e al T.U. sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 1° settembre 1993 n.385 e d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche).

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni


5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 595.083,33 (cinquecentonovantacinquemilaottantatré virgola trentatré) ed è diviso in numero 17.852.500 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale.

5.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

5.3 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

5.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

5.5 L'Assemblea dei soci di Cube Labs del 12 giugno 2024, in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, Cod. Civ., per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025 mediante emissione di azioni ordinarie Cube Labs aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, Cod. Civ. (l'"Aumento di Capitale"). La predetta Assemblea, in sede straordinaria, ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire: (i) la tempistica delle varie fasi dell'Aumento di Capitale, inclusa l'offerta in opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale del 31 dicembre 2025 stabilito dall'Assemblea; (ii) l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo); (iii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni da emettere, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 (comprensivi di sovrapprezzo), il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle nuove azioni da emettere nel contesto dell'Aumento di Capitale; (iv) la data in cui la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie Cube Labs diverrà efficace,



nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2025, restando inoltre inteso che, qualora entro tale termine l'Aumento di Capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.6 L'assemblea straordinaria del 12 giugno 2024 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in denaro e a pagamento, in una o più volte, entro il 31 marzo 2026, per l'importo complessivo massimo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di nuove azioni – con possibilità di emettere azioni senza diritto di voto ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto – anche con facoltà di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e/o 8, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri di legge, con ogni più ampia facoltà, di volta in volta, di:

- (i) individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni ordinarie e/o senza diritto di voto;
- (ii) individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'assemblea;
- (iii) individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della delega nell'ambito delle categorie degli investitori qualificati e/o dei partner commerciali, finanziari e/o strategici di volta in volta individuati; e
- (iv) stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni di nuova emissione.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al consiglio di amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di

voto ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

7.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti


9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-*bis*, del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere



effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("**Disciplina Richiamata**").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, e fintanto che la società si qualifichi come PMI, l'obbligo di

offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10 Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.8 ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni o il diverso termine definito con il gestore del mercato, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, Cod. Civ..

10.11 La disciplina di cui alle norme TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.


TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi



disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell’ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all’assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 11.4.

11.5 L’Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L’Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell’organo amministrativo, purché nell’ambito del territorio italiano.

12.2 L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Corriere della Sera”, “Il Fatto Quotidiano” oppure “Sole 24 Ore”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito *internet* della Società.

12.4 Nel caso in cui l’emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che l’Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l’Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione. Le

richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un rappresentante al quale i soggetti che hanno diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.


Il Consiglio di Amministrazione deve dare notizia dell'esercizio di dette facoltà nell'avviso di convocazione.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto



verbalizzante.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di stabilire, ove consentito dalla legge, che l'intervento in assemblea, avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione.

14.4 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

18.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai

candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Le liste con un numero di candidati superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.


19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, pro tempore vigenti;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- f) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di



azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di un amministratore indipendente, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

19.19 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.20 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.


20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,



l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ..

25.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al

settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei sindaci

27.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, *pro tempore* vigenti;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una



lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

26.9 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

26.13 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.16 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva

assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

26.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.20 L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio


28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

F.to: Pierluigi Scalamogna (Impronta Sigillo Notarile)

È copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, esistente nei miei atti.

Dalla mia residenza,1.8.6.LU.2024.....

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "Pierluigi Scalamogna" and "Esercizio Notarile". The signature is written in a cursive style, crossing the seal.
